OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI

Con la presente scrittura tra

la Provincia della Spezia (qui di seguito la "**Provincia**") con sede in La Spezia Via Vittorio Veneto , 2 19126 La Spezia codice fiscale 00218930113 rappresentato da Ettore Antonelli – Assessore alla Programmazione Economica e Maurizio Giacomelli – Assessore al Bilancio

e UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con Sede in Verona, piazzetta Monte 1, codice fiscale n. 00390840239—partita IVA 02659940239, iscritta al n. 10639.3 dell'Albo delle Banche, rappresentata da Maurizio Fratelli — Capo Dipartimento Institutional Relationship & Strategic Marketing (qui di seguito "Banca")

PREMIESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi alla Provincia, al fine di attenuare la crisi che ha coinvolto il sistema economico:
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (art. 117 del D.Lgs 163/2006 "Codice Unico degli Appalti"; art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, e successive modifiche;
- che il citato articolo 9 comma 3 bis, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello allegato al Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 1" al Decreto), ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1[^] settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che la Giunta Provinciale con provvedimento n. 346 del 20/12/2010 ha approvato degli schemi di convenzione con formula pro soluto e pro solvendo;
- che la Banca ha proposto uno schema di convenzione finalizzato all'acquisto pro-soluto a titolo definitivo dei crediti delle imprese fornitrici della Provincia che ne faranno richiesta nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti della medesima Provincia, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati entro 12 mesi decorrenti dalla data della notifica alla Provincia della cessione del credito;
- che la Giunta Provinciale con provvedimento n. 104 del 21/04/2011 ha approvato la presente convenzione con formula pro soluto;
- che la Convenzione si configura a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti (Patto di stabilità interno), richiedenti pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per la Provincia;
- che a tal fine la Provincia può certificare istanze nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 2" al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati alla scadenza, da stabilirsi comunque entro 12 mesi dalla notifica della cessione;
- che la Provincia provvede al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute e la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC; restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;

Provincia della Spezia

Nr.0012715 Data 05/03/2012 I-Presidente nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;

- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dalla Provincia, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata massima di 12 mesi dalla notifica alla Provincia della cessione medesima:
- che la Banca ha espresso la propria disponibilità a sottoscrivere contratti di cessione del credito pro soluto, oggetto della Convenzione, con i fornitori della Provincia che ne facciano richiesta alla Provincia stessa entro il 31/12/2012, nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti della medesima Provincia, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le Imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese di investimento" della Provincia, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a 10.000 euro di crediti vantati dalle Imprese medesime nei confronti della Provincia.

La Provincia provvederà alla certificazione esclusivamente dei crediti derivanti da fatture scadute da almeno 3 mesi alla data di presentazione dell'istanza, secondo le modalità di cui al successivo articolo 2.

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti della Provincia, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 potranno richiedere alla Banca la cessione "pro soluto" del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non aderire alla richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente alla Provincia.

A tal fine il creditore potrà presentare, così come previsto dalla Legge 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel precitato Decreto MEF, al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro/progettazione da cui è maturato il credito. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Settore Risorse Finanziarie. Le verifiche da parte del Settore Risorse Finanziarie verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul provvedimento di liquidazione inviato al Settore Risorse Finanziarie da parte del medesimo Responsabile del Procedimento, che avrà verificato anche la regolarità contributiva (DURC). Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente e accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie certificherà, mediante un Atto di Certificazione, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, oppure l'insussistenza parziale o totale, ovvero l'inesigibilità anch'essa parziale o totale, del credito stesso.

Resta inteso che la Provincia procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti della Provincia.

Nel caso positivo l'Atto di Certificazione, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui la Provincia effettuerà il pagamento alla Banca, verrà trasmesso alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti della Provincia anche laddove dovesse venir

My Jun Ja

meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; da notificarsi al Settore Risorse Finanziarie, nelle forme previste dalla Legge. Lo stesso Settore provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca una accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato alla Convenzione (Allegato A).

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall'Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell'unito "Documento di Riepilogo delle Condizioni" (Allegato B) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione. Le spese di istruttoria a carico dell'Impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'Impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, registrazione, ecc.

Alle Imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sulla Provincia o sulla Banca, in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data prevista nell'Atto di Certificazione da parte della Provincia. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nell'Atto di Certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Provincia riconoscerà alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360), maggiorato di uno spread tra 1,70% e 4% p.p su base annua, da versarsi mensilmente in via posticipata dal giorno successivo alla predetta data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento che non potrà in alcun caso superare il 12° mese dalla data di notifica della cessione.

La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti della Provincia, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data della notifica), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico della Provincia nei confronti della Banca cessionaria fino alle scadenze previste nell'Atto di Certificazione.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La Convenzione ha durata fino al 31/12/2012 salvo facoltà di proroga mediante formale accordo tra le parti. Dopo tale data, restano comunque salve le obbligazioni e gli impegni presi dalle parti per le operazioni di cessione in corso, nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove la Provincia non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica alla Provincia della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali la Provincia abbia già rilasciato il relativo Atto di Certificazione.

Per la Provincia della Spezia

Per Unicredit Credit Mangement span

Allegati:
A – Modello di accettazione
B – Documento riepilogativo delle condizioni economiche

Allegato A Modello di accettazione

(da redigere su carta intestata della Provincia della Spezia)

Proto	colloin	•				
			Alla Bança		·.	
		e p.c.	Al Cedente	•		. •
Ogge	tto: Accettazione cessione	dei crediti ceri	tificati		· .	
		The same of the sa			•	
Gentil	i Signori,				•	•
comple scriver (in qu sottose	iferimento alla cessione di essivo di € nte Amministrazione tramit , intervenuta tra ralità di "Cessionaria"), la critta in data valida ed opponibile ad essa	e ufficiale giud i presente Am con la stess	ato dal notaio diziario al Si ministrazione, sa Banca, aco	g	li "Cedente' ensi della	notificata all in dat ') e la Banc Convenzion
1.	non esistono alla data odie bis del Decreto del Pres dall'articolo 2, comma 9 d modificazioni, dalla legge 2 Decreto del Ministro dell'E circolare del Ministro dell'E- circolare del Ministro dell'E-	erna situazioni di sidente della R del decreto-legg 24 novembre 20 Economia e delle conomia e delle	inadempienz epubblica 29 e 3 ottobre 2 006, n. 286, a le Finanze 18 Finanze del 2	a della Ceden settembre 1 2006, n. 262, i sensi del reg 8 gennaio 20 29 luglio 2008,	973, n. 60 convertito i golamento d 08 n. 40, a n. 22 e, sop	2, introdott n legge, co ii esecuzion i sensi dell
2.	accetta puramente e sempli dell'articolo 1248 primo con			ta come sopra	indicata, ar	nche ai sens
		. · · · ·				
	•		•	••••••		•••••
				(firma)		•

My più

🦈 La Spezia, [data]

Allegato B DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER LE CESSIONI DI CREDITO

Plafond di credito concesso	Euro [•]
Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto definitiva.
Presupposti della Cessione	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dal Servizio Risorse Finanziarie della Provincia.
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2012
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a Euro 10.000 per Cedente.
Corrispettivo della Cessione/ Tasso Debitore	Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/360, maggiorato di uno spread compreso tra il 1,70% ed il 4,00%. Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la banca.
Tasso di interesse a carico della Provincia in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata nella certificazione	Euribor 1 mese/360 maggiorato di uno spread del 4% su base annua.
Dessione da formalizzare mediante	Atto pubblico/scrittura privata autenticata, a mezzo esclusivamente di Notaio, da notificarsi all'Ente.
Referente presso la Banca	georgiana.gabrielli@unicreditgroup.eu tel. 06/96677197)

la Banca

M ZA